


VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 20 FEBBRAIO 2014



Il giorno 20 del mese di febbraio 2014 alle ore 18,30 si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale in Via Reno n. 35 – Roma l'assemblea degli associati della ASSOCIAZIONE UMANITARIA LUCA GRISOLIA – ONLUS per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell' art. 4 dello Statuto dell'Associazione (riduzione della quota associativa da versare una tantum da Euro 250,00 ad Euro 100,00)
2. Modifica dell' art. 15 dello Statuto dell' Associazione (numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo da sette a dodici)
3. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione l'assemblea all'unanimità nomina quale Presidente della odierna riunione Iacopo Grisolia e quale Segretario, per redigere il presente verbale, Francesco Muratori. Il Presidente, dopo aver verificato la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **primo argomento** posto all' ordine del giorno il Presidente illustra i motivi per i quali si rende opportuna la modifica del vigente art. 4 dello Statuto dell' Associazione ed in particolare la riduzione della quota associativa da versare una tantum al momento della costituzione del rapporto associativo da Euro 250,00 ad Euro 100,00.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di modificare l'art. 4 dello Statuto dell'Associazione come segue:

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) *da beni che diventeranno di proprietà della ONLUS;*
- b) *da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
- c) *da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.*

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) **dalla quota una tantum da versare esclusivamente al momento della costituzione del rapporto associativo, stabilita sin da ora in Euro 100,00 (cento/00) versata a fondo perduto;**
- b) *dai redditi derivanti dal patrimonio;*
- c) *dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;*
- d) *da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:*
 - *fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;*
 - *dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.*

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento

Sul **secondo argomento** posto all'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi per i quali si rende opportuna la modifica del vigente art. 15 dello Statuto dell' Associazione ed in particolare l'estensione del numero massimo dei componenti il Consiglio Direttivo da sette a dodici unità. L'Assemblea all'unanimità dei presenti, accogliendo la proposta del Presidente, delibera di modificare l'art. 15 dello Statuto dell'Associazione come segue:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15


L'Amministrazione dell'Associazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da tre a dodici membri, compreso il Presidente. Il Consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori del Consiglio stesso, purché tra gli Associati. Il Consiglio durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere più anziano di età. I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non intervengano per cinque volte consecutive alle sedute, decadranno dalla carica.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea degli Associati delibera all'unanimità dei presenti di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, così come modificato agli articoli 4 e 15, che si allega al presente verbale alla lettera A.

Non essendovi altri argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione si chiude alle ore 19,30.

Il Presidente
Iacopo Grisolia




Il Segretario
Francesco Muratori




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrazione
al n. 2398/3 del 5 MAR. 2014
(Euro) quattro



IL DIRETTORE


IL DIRETTORE
Michele Beifatto

PAGINA 14

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.460/97 e successive integrazioni e/o modificazioni sotto la denominazione:

"Associazione umanitaria Luca Grisolia - ONLUS" ed in forma abbreviata "LUCONLUS".

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di contenuto umanitario nel settore della beneficenza ed assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione e della formazione. L'Associazione può svolgere tutte le attività e tutte le operazioni necessarie direttamente connesse alla propria missione e quindi potrà adoperarsi in servizi riguardanti l'assistenza umanitaria sul territorio nazionale e non. Più specificamente mediante varie attività connesse ed accessorie finalizzate alla raccolta di fondi, come incontri, organizzazione di eventi sportivi dilettantistici, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di supporti in formato idoneo, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali. La missione della Associazione sarà informata ai valori umani di Luca Grisolia nato a Roma il 19 gennaio 1967 e deceduto il 3 dicembre 2006 quali l'altruismo, la lealtà, il coraggio, l'abnegazione nella sofferenza, l'intelligenza e le capacità professionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo n.460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire beni mobili e immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, al raggiungimento dello scopo della Associazione.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente.

Alle medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

L'Associazione è obbligata all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 3

La ONLUS ha sede in Roma

La durata dell'istituzione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni che diventeranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

PAGINA 15

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalla quota una tantum da versare esclusivamente al momento della costituzione del rapporto associativo, stabilita sin da ora in Euro 100,00 (cento/00) versata a fondo perduto;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- c) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

BILANCIO E UTILI

Art. 5

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; gli stessi devono essere approvati dall'Assemblea degli Associati ogni anno entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni Associato.

Art. 6

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA E ASSOCIATI

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano iscritti su apposito registro quali Associati.

PAGINA 16

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli Associati si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari le persone o gli enti che ne facciano richiesta e che, una volta ammessi, versino la quota associativa di cui all'art. 4.

Sono Soci Onorari tutti i familiari di Luca Grisolia che ne faranno richiesta. Il Consiglio Direttivo all'unanimità, sulla base della semplice richiesta della maggioranza semplice dei soci onorari-familiari, potrà nominare altri soci onorari previa accettazione della nomina.

E' espressamente esclusa la temporaneità nella partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 10

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 11

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare, in funzione della gravità del comportamento, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 12

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 13

L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza degli Associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 3 deleghe.

La convocazione va fatta con avviso affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale.

Art. 14

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

PAGINA 17

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

L'Amministrazione dell'Associazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da tre a dodici membri, compreso il Presidente. Il Consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori del Consiglio stesso, purché tra gli Associati. Il Consiglio durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne farà le veci il Consigliere più anziano di età. I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non intervengano per cinque volte consecutive alle sedute, decadranno dalla carica.

Art. 16

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei consiglieri. A parità di voti, quello del Presidente sarà preponderante. Le votazioni si fanno per appello nominale e, quando l'oggetto della votazione è relativo a persone, a voto segreto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Lo stesso predispone i bilanci consuntivi e preventivi, e ove deliberato dall'assemblea, provvede alla formulazione del regolamento.

PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18

Il Collegio dei Revisori, scelto fra gli associati, composto da tre membri effettivi e da un supplente, è nominato, se ritenuto opportuno o previsto da norme di legge, dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni con possibilità per i membri di essere rieletti o confermati.

I Revisori, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dell'Associazione.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, delle delibere del Consiglio Direttivo e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.



PAGINA 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Collegio decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di esclusione e sui dinieghi di ammissione.

SCIoglimento

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati che provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del titolo II del libro I del codice civile.

